

Statuto Cisvol

Articolo 1

L'Associazione Centro Informazioni e Servizi per il Volontariato, che potrà essere indicata con l'acronimo C.I.S.Vol. Cremona o più semplicemente Cisvol, ha sede legale in Cremona.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Il Cisvol è un'associazione senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale, che fa propri i caratteri fondamentali dell'identità culturale e sociale del volontariato: lo spirito di gratuità, la solidarietà, la relazione, la democrazia. La missione costitutiva del Cisvol è quella di sostenere e di promuovere, con atti e servizi propri nonché tramite l'apporto di altri soggetti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le cooperative e le imprese sociali del mondo del non profit.

Il Cisvol riceve la sua ragion d'essere dagli art. 1, 2 e 3 della legge 266/91, che ne prevede e ne norma la strutturazione e la modalità d'azione, e si ispira ai dettami costituzionale e legislativi che nella nostra società garantiscono e promuovono la protezione economica, sociale, la sicurezza, la difesa dei diritti, la crescita educativa e culturale. In modo ancor più specifico, si ispira all'art. 118 della Costituzione, che delinea in modo propositivo i principi che devono ispirare i cittadini e le loro autonome aggregazioni nei loro impegni di cittadinanza attiva, di ricerca culturale, di apporto solidaristico e di assunzione diretta di responsabilità civiche e si attiva perché questo principio venga fecondamente interpretato nel contesto locale dai cittadini, soprattutto quelli associati in organizzazioni di volontariato e di

terzo settore.

Articolo 2-Finalità e attività

Il Cisvol si propone di:

- a) costruire e valorizzare, a partire dalle organizzazioni non profit, esperienze e iniziative atte a favorire la crescita di una cultura, di un'etica e di una pratica della solidarietà, intesa nella sua accezione più ampia di sostegno, tutela e promozione della persona, della famiglia, dei gruppi sociali, dell'ambiente, delle culture, della crescita educativa, psico-fisica e relazionale.
- b) contribuire a declinare in modo pieno il principio della coesione sociale, che chiama tutti i soggetti, sociali e istituzionali ad accrescere la solidarietà sociale agendo anche secondo logiche di prevenzione e di attivazione degli individui, delle famiglie, dei gruppi sociali e delle comunità, rendendo così ancora più feconda l'attitudine del non profit a privilegiare le relazioni, la prossimità, la flessibilità e l'individualizzazione delle risposte e degli interventi.
- c) Stimolare i soggetti di volontariato e di terzo settore a perseguire la propria attività, visibilità e crescita, realizzando fecondi rapporti di partnership secondo il principio ispiratore della rete e contrastando eventuali spinte all'autoreferenzialità e/o le tendenze a considerare le relazioni con Enti ed Istituzioni pubbliche con ottica strumentale.
- d) sensibilizzare e sostenere le organizzazioni del non profit a impegnarsi, insieme a soggetti istituzionali e non istituzionali, nelle politiche di promozione umana e sociale, attraverso una programmazione ispirata a lo-

giche partecipative, coprogettuali e negoziali. In specifico, offrire uno specifico supporto a quelle organizzazioni di terzo settore che si impegnano direttamente in tali esperienze. Il Cisol, pur impegnandosi ad attivare una riflessione sul significato e l'utilità di una lettura complessiva dei problemi e dei fenomeni sociali, così come a rappresentare la complessità e la pluralità del terzo settore e a corrispondervi con apporti e servizi competenti, non può e non vuole assumere un ruolo che è proprio solo delle organizzazioni e dei loro responsabili;

- e) dare contributi sul tema della "rappresentanza", promuovendo criteri e comportamenti per i quali coloro che "rappresentano" organizzazioni di volontariato e di terzo settore nelle sedi locali di concertazione e di programmazione si facciano carico anche di problemi, bisogni e domande vitali sia di particolari categorie di cittadini che dell'intera comunità;
- f) fornire servizi di assistenza tecnica, giuridica, fiscale, formativa e gestionale, nonché di consulenza alla progettazione, all'avvio e al consolidamento di specifiche progettualità e attività, fra cui quelle relative alla comunicazione e all'informatizzazione. Tali servizi sono prevalentemente gratuiti per le organizzazioni di volontariato, mentre possono avere un onere per altri soggetti del terzo settore, del privato sociale e delle Istituzioni;
- g) offrire apporti per l'innovazione dei soggetti non profit, favorendo coerenti soluzioni organizzative e positive azioni che pongano in stretto legame di circolarità l'osservazione e l'intervento volto al cambiamento, a

partire da occasioni formative in cui i partecipanti acquisiscano stimoli e competenze anche per far crescere complessivamente la propria organizzazione;

- h) attuare e promuovere ricerche, studi, progettazioni sulle attuali problematiche e sulle prospettive del mondo del volontariato e del non profit, facendo in modo che esse trovino riscontro e visibilità anche attraverso i mezzi di informazione locali. Il Cisvol realizzerà, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti sociali e istituzionali, iniziative, manifestazioni, animazioni, convegni, laboratori e percorsi didattici per far conoscere e per valorizzare i valori, l'azione e le progettualità del volontariato e del terzo settore locale;
- i) raccogliere e mettere a disposizione di chi ne abbia interesse dati, informazioni, notizie e documentazioni sulle attività e sulle organizzazioni di volontariato e di terzo settore locali, regionali, nazionali e internazionali;
- j) ogni altra attività che possa rendersi opportuna o necessaria per la realizzazione delle finalità statutarie.

Il Cisvol garantisce pari condizioni di accesso di tutti gli utenti alle iniziative e ai servizi prodotti, e, al fine di perseguire positivamente le finalità statutarie, potrà dotarsi di ogni struttura e strumentazione utile ed adeguata, nonché attivare rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato, a partire dal livello regionale, nonché con associazioni, imprese sociali, sindacati, comitati, movimenti, fondazioni, istituzioni.

Il Cisvol può attivare proprie articolazioni operative zonali, Delegazioni, per

promuovere un ampio coinvolgimento dei gruppi locali all'organizzazione dei propri servizi e delle proprie iniziative. Un apposito regolamento indica le funzioni consultive delle Delegazioni.

Art. 3. SOCI

Oltre ai soci fondatori, così come nominati nell'atto costitutivo, tutti gli aderenti ammessi acquisiscono la qualità di "socio ordinario".

Possono chiedere di aderire al Cisvol le organizzazioni del volontariato, del terzo settore e del non profit in genere con sede legale e/o operanti sul territorio provinciale.

La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare lo Statuto ed i regolamenti vigenti, è inoltrata al Consiglio Direttivo, il quale si esprime nella prima riunione successiva alla domanda.

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) esclusione dall'Associazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
 - mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti, con regolamento approvato dall'Assemblea;
 - attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dallo Statuto e con le attività deliberate dal Consiglio o dall'Assemblea dell'Associazione.
- c) Scioglimento dell'Ente Socio.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante diniego di accoglimento della domanda di ammissione, sospensione, espulsione o ra-

diazione del socio, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti (o all'Assemblea nel caso in cui il Collegio dei Garanti non sia istituito) il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

I soci hanno diritto a:

- a) concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Cisvol, nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento;
- b) eleggere ed essere eletti alle cariche sociali;
- c) recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi dirigenti;
- b) versare le quote sociali stabilite dall'Assemblea.

Art. 4. ORGANI SOCIALI

Sono organi del Cisvol:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Collegio dei Garanti.

Art. 5. ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo rappresentativo del Cisvol ed è composta dai soci in regola col pagamento delle quote sociali.

Ogni Ente aderente designa un rappresentante che esprime un voto.

L'Assemblea è convocata, almeno due volte l'anno, dal Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice-Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal componente anziano del Consiglio Direttivo ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità da parte del Presidente medesimo o dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Cisvol o dal Presidente nominato di volta in volta dall'Assemblea stessa. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche da almeno un decimo dei soci, in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro quindici giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci in forma scritta (a mezzo posta o per fax o per via telematica) almeno 8 (otto) giorni di calendario prima del giorno fissato nell'avviso stesso.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita in presenza della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione non può avvenire lo stesso giorno della prima.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Di volta in volta l'assemblea può deliberare se il voto dovrà essere espres-

so in forma segreta o palese.

Di norma il voto è palese, fatta eccezione per le questioni relative alla elezione degli organi sociali.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discutere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) approvare il programma generale annuale di attività del Cisvol Cremona proposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Presidente tra i candidati designati dalle associazioni di volontariato rappresentate in Assemblea;
- d) determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di propria spettanza, determinandone il numero in funzione delle finalità di rappresentanza dei soci;
- f) nominare i componenti del Collegio dei Garanti e dei Revisori dei Conti;
- g) discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento del Cisvol e degli organi sociali;
- h) deliberare l'ammontare della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- i) decidere su ogni altro argomento attribuito per legge all'assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- a) modifica dello Statuto;
- b) scioglimento del Cisvol e su ogni altro argomento attribuito per legge all'assemblea straordinaria.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quinti degli associati e il voto favorevole di una maggioranza qualificata dei presenti pari a 2/3 degli stessi.

Per deliberare lo scioglimento del Cisvol e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Se l'Assemblea non approva il bilancio consuntivo il Consiglio decade.

L'Assemblea nomina un Commissario che resta in carica, per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario, nominato dal Presidente dell'Assemblea, su apposito registro e deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Nelle assemblee straordinarie le funzioni di Segretario sono svolte dal Notaio.

Art. 6. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di componenti, deliberato di volta in volta dall'assemblea, variabile da 11 a 15. La maggioranza dei consiglieri dovrà essere costituita dai rappresentanti delle associazioni di volontariato.

Fanno parte del Consiglio Direttivo:

- a) il Presidente del Cisvol che lo presiede;
- b) un componente designato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato nella Regione Lombardia;
- c) un rappresentante dei Forum del Terzo Settore presenti sul territorio provinciale e soci del Cisvol, indicato dai forum stessi; nel regolamento

sono indicate le modalità con le quali i Forum procederanno a comunicare il loro rappresentante.

I componenti sono da eleggersi da parte dell' Assemblea in rappresentanza dei soci così come previsto al comma 1 del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vice Presidente e potrà eleggere il Segretario organizzativo ed il Segretario amministrativo. Potrà, inoltre, dotarsi di un Ufficio di Presidenza i cui componenti saranno di volta in volta individuati ed i compiti relativi saranno indicati nella apposita delibera di nomina.

Alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea partecipa senza diritto di voto il Direttore del Cisvol, il quale adotta gli atti esecutivi di attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Direttore è responsabile dell'attività operativa in conformità alle direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice-Presidente o se richiesto da 1/3 dei suoi componenti. Si riunisce almeno 6 volte l'anno. Al Consiglio compete la gestione del Cisvol e pone in essere ogni atto esecutivo. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Consiglio delibera in presenza della maggioranza dei componenti e con la maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Il voto è palese fatta eccezione per quanto riguarda questioni relative a persone. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto

apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento del Cisvol e degli organi sociali;
- c) propone all'Assemblea dei soci il programma annuale di attività e le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del Cisvol;
- d) decide su proposta del Direttore, su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
- e) redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e propone l'ammontare delle quote sociali;
- f) decide su ammissione e decadenza dei soci;
- g) assume con la maggioranza assoluta dei suoi componenti i provvedimenti di decadenza da socio per attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi del Cisvol.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, i suoi componenti possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, questo/i potrà/no venire sostituiti per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti

complessivi di tale organo. I componenti del Consiglio così nominati restano in carica fino alla prossima successiva assemblea. In questa sede l'Assemblea procederà alla ratifica dei membri cooptati o alla elezione di nuovi membri.

I consiglieri nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene a cessare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo decade l'intero Consiglio e l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri deve essere convocata d'urgenza dal Presidente o in sua assenza dal Collegio dei Revisori. In quest'ultimo caso, i Consiglieri rimasti in carica possono compiere nel frattempo solo atti di ordinaria amministrazione.

Art. 7. PRESIDENTE

Il Presidente, espressione di un'organizzazione di volontariato, è il legale rappresentante del Cisvol.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza del Cisvol e tutte le funzioni di prerogativa del Presidente, in particolare quelle previste agli artt. 5 e 6 del presente statuto, sono assunte dal Vice-Presidente ed in mancanza di quest'ultimo dal componente anziano del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica 3 anni. e non può essere eletto per più di 3 mandati.

Art. 8. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo e fi-

nanziario, rimane in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti. Essi sono scelti tra persone in possesso di idonea competenza e professionalità.

Ai sensi dell'Art. 2, 6° comma lettera d), D.M. 8 ottobre 1997 il Comitato di gestione del Fondo speciale per il Volontariato nomina un componente effettivo.

I componenti effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

- a) l'espressione del parere di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- b) il controllo dell'andamento contabile/amministrativo del Cisvol;
- c) la regolare tenuta della contabilità attraverso la corrispondenza tra i bilanci e le scritture contabili.

Il collegio presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo. La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Cisvol.

I Sindaci effettivi hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio.

Art. 9. COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione.

Dirime le controversie tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali, accogliendo gli eventuali ricorsi presentati dagli stessi.

Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e ri-

mane in carica tre anni.

I componenti effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

La carica di componente del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Cisol.

Il regolamento indica le prerogative, le attività e le modalità operative del Collegio dei Garanti.

Art. 10. COORDINAMENTO REGIONALE E NAZIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO

Il Cisol aderisce al coordinamento regionale e nazionale dei Centri di Servizio nelle forme e con le modalità che saranno promosse dai Centri di Servizio istituiti, secondo gli indirizzi del Comitato di Gestione, con assunzione dei relativi oneri finanziari.

Art. 11. BILANCIO

Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione, lo sottopone all'assemblea ordinaria che sarà convocata ogni anno entro il 30 Aprile dell'anno successivo cui si riferisce ed il Bilancio Preventivo da sottoporre all'Assemblea entro il 30 Novembre dell'anno precedente cui si riferisce.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Gli eventuali avanzi di gestione, residuanti dall'attività annuale devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, degli avanzi di gestione fra i soci.

Art. 12. IL PATRIMONIO

Il patrimonio del Cisvol è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà;
- b) eccedenze degli esercizi annuali;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

Le fonti di finanziamento del Cisvol sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- c) da contributi pubblici e dei privati;
- d) dalla gestione economica del patrimonio;
- e) da fondi speciali presso le Regioni di cui alla Legge 266/91 art. 15 e D.M. 8 ottobre 1997 art. 2 e altre norme attinenti il settore di esercizio dell'associazione;
- f) da qualsiasi altra entrata.

Art. 13. MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Presidente, dai componenti del Consiglio Direttivo o da 1/3 (un terzo) dei Soci.

Le deliberazioni sono adottate dall'Assemblea riunita in forma straordinaria con i quorum previsti dall'art. 5 che precede.

Art. 14. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento del Cisvol è deciso dall'assemblea, che si riunisce in forma straordinaria, con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Conseguentemente il patrimonio del Cisvol dedotte le passività, è devoluto

ad Enti o associazioni senza scopo di lucro con finalità analoghe alle previsioni dell'art. 2 del presente Statuto. L'Assemblea provvede contestualmente alla nomina dei liquidatori.

Art. 15. TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ

Ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti, ai collaboratori nonché ai titolari di un interesse riconosciuto e tutelato dalla legge, è garantita la conoscenza dell'attività del Centro e la visione degli atti e delle documentazioni, fatta salva la tutela della riservatezza delle persone in conformità alle norme vigenti.

Art. 16. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.